

Sentenza n. 1 del 18 gennaio 2005

Pubblica udienza del: 5 novembre 2004

Presidente f.f. dott. Luigi Ranalli

Relatore dott. Galileo Omero Manzi

Titoletto:

Pubblico dipendente (contrattualizzato) – personale dipendente dello Stato – inquadramento – posizione giuridica.

Abstract:

La pretesa di un dipendente pubblico ad un determinato inquadramento - cioè all'attribuzione di una determinata posizione giuridica ed economica in applicazione dei decreti presidenziali che, prima della riforma introdotta dal D.Lgs. n.29/1993, tanto hanno generalmente disciplinato per ogni singolo comparto del pubblico impiego – si distingue nettamente dalla pretesa al concreto pagamento della connessa retribuzione e, quando cessato dal servizio, al conseguente trattamento pensionistico; nel primo caso la posizione del dipendente è di interesse legittimo.

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.803 del 1999 proposto da ***, rappresentato e difeso dall'avv. Ermanno Consorti ed elettivamente domiciliata in Ancona, Via Martiri del Lavoro presso lo studio dell'avv. Mauro Paolinelli;

contro

l'ISTITUTO SPERIMENTALE per l'ORTICOLTURA di SALERNO, in perso-

na del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti

del CONSIGLIO per la RICERCA e SPERIMENTAZIONE in AGRICOLTURA presso il MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE e FORESTALI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

- del diritto, dalla data di costituzione del rapporto di pubblico impiego e sino alla sua cessazione, alla retribuzione all'epoca prevista per gli operai tecnici di VI livello;

nonché per la condanna

dell'Istituto intimato al pagamento delle relative differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo saldo, al risarcimento del danno in misura pari al trattamento pensionistico che avrebbe percepito, se regolarmente inquadrata, e quello effettivamente percepito e, per il futuro, alla costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge 1338/1962.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 5 novembre 2004, il Cons. Galileo Omero Manzi;

Uditi l'avv. Consorti per la ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

Dall'esperita istruttoria risulta confermato il mancato inquadramento giuridi-

co ed economico della ricorrente ai sensi del D.P.R. n.411/1974 e dei successivi decreti presidenziali.

Tanto premesso, rileva però il Collegio che la pretesa di un dipendente pubblico ad un determinato inquadramento - cioè all'attribuzione di una determinata posizione giuridica ed economica in applicazione dei decreti presidenziali che, prima della riforma introdotta dal D.Lgs. n.29/1993, tanto hanno generalmente disciplinato per ogni singolo comparto del pubblico impiego - si distingue nettamente dalla pretesa al concreto pagamento della connessa retribuzione e, quando cessato dal servizio, al conseguente trattamento pensionistico.

Nel primo caso la posizione del dipendente è - come costantemente ribadito da una consolidata giurisprudenza amministrativa, da cui questo Tribunale non ha motivo di discostarsi - di interesse legittimo, così tutelabile:

- a) quando l'inquadramento è stato disposto in modo illegittimo, con ricorso, da proporre entro il previsto termine di decadenza, per l'annullamento dell'atto amministrativo che lo ha così applicato;
- b) quando l'inquadramento è stato illegittimamente negato, con analogo ricorso da proporre, anche in questo caso, nel termine di decadenza;
- c) quando l'Amministrazione omette qualsiasi provvedimento in merito all'inquadramento, tramite impugnazione, sempre entro il termine di decadenza, del silenzio-rifiuto debitamente formalizzato.

Infatti, la concreta applicazione dei suindicati decreti presidenziali, compreso il D.P.R. n.411/1976, ha natura autoritativa perché attinenti all'assetto organizzativo e funzionale dell'Amministrazione, non avulsa da discrezionali valutazioni di merito, affatto direttamente effettuabili dal Giudice amministrativo in via sostitutiva ed in sede di giudizio di legittimità.

Orbene, considerato che nel caso specifico non si versa, chiaramente, nelle ipotesi sub a) e c), ma nell'ipotesi sub b), la posizione della ricorrente può considerarsi di diritto soggettivo, anziché di interesse legittimo, solo nei limiti del giudicato già intervenuto.

La sentenza n.90/1994 di questo Tribunale ha, però, annullato solo la deliberazione 7.11.1996 con cui il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per l'orticoltura di Salerno aveva ritenuto inapplicabile il D.P.R. 26 maggio 1976 n.411, ma nessun contestuale obbligo è stabilito in sentenza circa l'attribuzione di una determinata qualifica e di un connesso trattamento economico giuridico e relativa decorrenza.

L'unico obbligo a carico dell'Istituto a seguito della suindicata sentenza è, dunque, solo quello di provvedere, sia pure ora per allora, all'inquadramento della ricorrente in applicazione dei decreti presidenziali vigenti durante il suo periodo di lavoro alle proprie dipendenze - e, per questa parte il ricorso va accolto, non avendo l'Istituto a tanto ancora effettivamente provveduto - ma non quello di ottenerlo con un determinato trattamento economico e giuridico e con una determinata decorrenza, né, in merito, questo Tribunale può direttamente assumere decisioni di amministrazione attiva in sostituzione dell'Istituto.

Di conseguenza, poiché è solo a seguito dell'effettivo inquadramento che può configurarsi un diritto soggettivo alla rivendicata maggiore retribuzione, allo stato nessuna relativa condanna in tal senso può essere disposta nei confronti dell'Istituto intimato, né, ovviamente, per quella, ulteriormente consequenziale, di risarcire il danno causato dal minor trattamento pensionistico: per questa parte il ricorso risulta, dunque, inammissibile.

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.”
